

Ordinanza dell'UFAG concernente i contributi di riconversione nonché ai costi di raccolta e di cernita giusta l'ordinanza sulle uova

del 7 dicembre 1998

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visti gli articoli 15 capoverso 5 e 16 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulle uova,

ordina:

Art. 1 Contributo di riconversione

Il contributo di riconversione ammonta a franchi 7.50 all'anno per ovaiaola.

Art. 2 Contributo ai costi di raccolta e di cernita

Il contributo ai costi di raccolta e di cernita è fissato come segue:

poste animali	centesimi per uovo
500 - 750	6
751 - 1 500	5
1 501 - 2 400	4
2 401 - 4 000	2
4 001 - 12 000	1

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2001.

7 dicembre 1998

Ufficio federale dell'agricoltura:
Burger

1059

RS 916.371.51

¹ RS 916.371; RU 1999 126